# RIMOZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO LOC. POBBIA E POSA IN OPERA DI NUOVA INFRASTRUTTURA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto**

L'intervento ha per oggetto attività di rimozione del preesistente impianto semaforico in via Milano, loc. Pobbia e la conseguente fornitura e posa in opera di nuova infrastruttura a servizio dell'impianto di videosorveglianza ivi installato che si compone di due telecamere di lettura targhe e due telecamere per le registrazioni di contesto, orientate nelle due direzioni di marcia, oltre una terza telecamera che inquadra l'attraversamento pedonale.

Il progetto prevede l'esecuzione una serie di interventi tecnici finalizzati a realizzare l'opera di efficientamento dell'infrastruttura di videosorveglianza, secondo criteri di funzionalità e sicurezza, garantendo la continuità del servizio così individuati:

- Smontaggio dell'impianto di videosorveglianza esistente;
- Rimozione del portale semaforico;
- Fornitura e posa in opera di nuovo portale a bandiera con sbraccio di tipo rettilineo;
- fornitura e installazione di n. 1 nuova telecamere OCR, mono corsia con sistema di analisi
- video integrato; ricollocazione dell'a telecamera OCR rimossa con le migliori prestazioni;
- fornitura e installazione di n. 2 nuove telecamere di contesto ad alta risoluzione (4K);
- riqualificazione dell'armadio di gestione delle componenti elettroniche;
- configurazione apparati e collegamento all'alimentazione;
- ammodernamento della tratta radio tra il varco e il Campanile con ponti radio a 60 Ghz;
- reimpiego della strumentazione radio rimossa per il varco di via Monte Cervino (installazione e configurazione apparati).

Gli apparati installati dovranno essere compatibili con l'integrazione al SCNTT (Servizio Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti) e rispondenti alla Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012 e al "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08 aprile 2010.

**Art. 2 – Località dell'installazione e tempistiche**

Le attività andranno svolte sul territorio del Comune di Corbetta, via Milano, Loc. Pobbia e devono concludersi entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, salvo impedimenti di forza maggiore e/o per impedimenti non imputabili al fornitore, e di cui dovrà essere data puntuale indicazione per iscritto al RUP.
In caso di mancato rispetto di detto termine verranno applicate le penali individuate nel capitolato.

**Art. 3 – Importo dell'appalto e costi del servizio**

Per l'esecuzione delle prestazioni incluse nel presente capitolato viene erogato un compenso complessivo pari all'importo offerto in gara risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta sull'importo a base d'asta di euro 26.000,00=, oltre iva al 22%, costo del personale pari a € 3.200,00 e oneri per la sicurezza pari a € 260,00 euro - voci comprese nella base d'asta e non soggette a ribasso.

Trattandosi di fornitura e posa in opera di componenti per i quali non è prevista l'esecuzione delle attività all'interno dei locali del Comune, non si rende necessaria la stesura del DUVRI in mancanza di interferenze tra il personale dell'Appaltatore e quello della Stazione appaltante.

**Art. 4 – Revisione dei prezzi**

In quanto appalto di fornitura consistente in una prestazione ad esecuzione di breve durata, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 – revisione dei prezzi.

**Art. 5 – Stipula del contratto**

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il presente capitolato è parte integrante del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.

Le eventuali spese contrattuali, calcolate sul valore d'aggiudicazione, sono poste interamente a carico dell'Aggiudicatario, ivi compresa l'imposta di bollo come da art. 18 – comma 10 del Codice dei Contratti e circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo n. 22/E del 28 Luglio 2023.

**Art. 6 – Osservanza dei contratti collettivi**

L'appaltatore si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico del fornitore.
L'obbligo previsto dal precedente comma vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato il fornitore rimane completamente responsabile.
Il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali ed attrezzature antinfortunistiche, previste dalle normative e leggi vigenti, che dovranno essere utilizzate in conformità ed in applicazione delle medesime.
Il fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme e le leggi vigenti in materia di prevenzione infortuni, manlevando con la sottoscrizione del presente Capitolato in ampia e totale forma il Comune di Corbetta da ogni responsabilità al riguardo.

**Art. 7 – Obblighi accessori relativi al personale dell'Azienda aggiudicataria**

In caso di necessità il Comune di Corbetta consentirà l'accesso ai propri locali al personale dell'appaltatore purché questo sia dotato di idoneo documento di riconoscimento. Per motivi di sicurezza l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante le complete generalità del personale dipendente che dovrà eseguire i lavori presso la sala operativa con quindici giorni di anticipo rispetto agli interventi da eseguire.

**Art. 8 – Rapporti contrattuali**

L'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto. Tale responsabile dovrà vigilare sulla rispondenza di ogni fase dell'appalto ai documenti contrattuali, operare quale interfaccia unica verso il comune per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Parimenti la Stazione appaltante designerà un proprio funzionario con il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, oltre che verificare la rispondenza delle prestazioni fornite durante il periodo di garanzia.

**Art. 9 – Responsabilità**

L'affidatario è responsabile nei confronti del Comune di Corbetta dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e/o immateriali, diretti e/o indiretti, cagionati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all' affidatario di mantenere il Comune di Corbetta indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

**Art. 10 - Assicurazione**

L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma assicurata almeno pari all'importo contrattuale oltre IVA. Tale polizza deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro, per persona e per cose. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla Stazione Appaltante e trasmessa prima della stipulazione del contratto o in ogni caso prima dell'avvio dei lavori.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

Le polizze, dovranno indicare o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati.

**Art. 11 – Garanzia definitiva**

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs 36/2023, pari al 5 % dell'importo contrattuale come stabilito dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 117 del D.lgs 36/2023.

**Art. 12 - Penali**

L'appaltatore è tenuto a corrispondere al Comune una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Comune a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi a carico del fornitore e per la consegna e installazione dell'apparecchiatura e degli eventuali dispositivi accessori;
- in caso di esecuzione della fornitura in parziale difformità rispetto a quanto indicato nel

Capitolato e nell'offerta tecnica presentata;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Comune a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel presente atto;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP. L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dal Comune, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali l'appaltatore dovrà provvedere al loro pagamento nelle modalità indicate dalla Stazione appaltante la quale, in caso di inadempienza, provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

**Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti pattuiscono espressamente che qualora l'affidatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3 della L. 136/2010.
Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo successivi, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 14 – Subappalto**
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del

contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

**Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**
È vietata da parte dell'affidatario la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
In caso di inosservanza del divieto sopra indicato il contratto di intende risolto di diritto.

**Art. 16 - Risoluzione del contratto**
Ove la Stazione appaltante accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni.
Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in particolar modo per:
- subappalto non preventivamente autorizzato;
- grave difformità del servizio e mancato rispetto degli standard di personale previsti da questo Capitolato;
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- fallimento dell'Aggiudicatario;
- mancata reintegrazione della cauzione entro i termini indicati;

Ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale ulteriore danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs 36/2023

**Art. 17 – Recesso**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

**Art. 18 – Modifica del contratto in corso di esecuzione**

Il presente appalto può essere modificato ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023 ed in particolare secondo quanto previsto dal c. 1 lettere b) e c) per:

- la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e/o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi,
- per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 19 - Pagamenti**

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a conclusione delle attività previste e indicate all'art. 1; l'emissione della fattura sarà conseguente alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e sono subordinati alla presentazione delle dichiarazioni di correntezza contributiva rilasciate da INPS e INAIL in difetto il Comune di Corbetta si riterrà libero di non procedere al pagamento in attesa della regolarizzazione di quanto dovuto.

**Art. 20 – Sicurezza informatica**

Dovrà essere adottato ogni ragionevole accorgimento tecnico idoneo a limitare i rischi nell'interconnessione ai sistemi informatici dell'Amministrazione Comunale. L'appaltatore potrà proporre soluzioni che rispettino tutte le misure di sicurezza informatica al fine di consentire il controllo di tutti i "parametri vitali" degli apparati hardware e software anche da remoto, e provvedere al ripristino degli stessi in caso di anomalia.

In considerazione della natura dei dati trattati dal sistema, quest'ultimo dovrà essere gestito ed implementato in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, alle linee guida, alle ulteriori indicazioni del Garante relativamente ai sistemi di videosorveglianza, nonché al Regolamento UE n. 679/2016.

**Art. 21 – Patto d'integrità**

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione Appaltante in applicazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don D.P.R. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

**Art. 22 - Nomina dell'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati**
Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto l'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L'Aggiudicatario responsabile del trattamento deve:
1. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;
2. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
3. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
4. assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
5. restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a contratto d'appalto scaduto;
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto da questi incaricato.

**Art. 23 - Trattamento dei dati**

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato. Tale obbligo concerne, altresì, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti, s'impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei dati Personali" e successive modifiche, per la tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L'Amministrazione comunale, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali relativi ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nomina quale responsabile del trattamento dei dati il rappresentante legale della ditta aggiudicataria del servizio in questione.
Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Le parti devono adempiere alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.
L'amministrazione appaltante e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.
Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'amministrazione comunale e/o del- l'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito.
L'appaltatore si obbliga al rispetto del Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.

**Art. 24 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto d'appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.